

DISCIPLINARE PER LA ISTITUZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL MARCHIO “QSC” – QUALITA’ E SICUREZZA CONTROLLATA

TITOLO II

GENERALITA’

ARTICOLO 1

Fonti normative

Il presente disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Definizioni

Nel presente regolamento l’espressione:

- a) “Legge n. 580/93” designa la Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) “D.M. 37/2008” designa il Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.37 Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (testo in vigore dal: 27-3-2008) e successiva modifica ex Decreto Legge 25/06/2008 n 112;
- c) “Camera di Commercio” designa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa;
- d) “marchio” designa il marchio “QSC - Qualità e Sicurezza Controllata”;
- e) “elenco” designa l’elenco nel quale vengono iscritte le imprese autorizzate all’utilizzo del marchio “QSC - Qualità e Sicurezza Controllata”.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL MARCHIO “QSC” – QUALITA’ E SICUREZZA CONTROLLATA

ARTICOLO 3

Istituzione del marchio

1 – E’ istituito presso la Camera di Commercio di Pisa il marchio collettivo “QSC - Qualità e Sicurezza Controllata” (allegato 1)

Possono essere autorizzate all’uso del marchio le imprese del settore edile che, per le loro specifiche attività di trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, rientrano nel D.M. 37/2008, e che, più in generale, si dedicano ad interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici.

Le imprese che intendono utilizzare il marchio devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art.4 del presente disciplinare e devono essere in grado di garantire al consumatore un servizio di assistenza conforme a canoni di regolarità del servizio medesimo, di scrupolosità nella fornitura dello stesso, di correttezza nel rispetto degli adempimenti burocratici, ponendo inoltre l’attenzione nel fronteggiare eventuali anomalie di funzionamento degli impianti che dovessero verificarsi in sede di collaudo.

Il Marchio non potrà essere usato in modo tale da generare confusione od essere assimilato ai segni distintivi civilistici dell’impresa (ditta, insegna, marchio), nonché alle rispettive denominazioni o ragioni sociali.

Nell’utilizzo del marchio non è consentita nessuna modifica nel suo aspetto grafico, così come non è consentita alcuna variazione rispetto alle modalità d’uso del medesimo.

Le imprese utilizzatrici che non ottemperino alle modalità d’uso del Marchio Collettivo, saranno soggette alle sanzioni di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 4

Requisiti per l’iscrizione

1 – Le imprese che intendono essere autorizzate all’uso del marchio devono avere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o amministrativa principale nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pisa;
- b) essere iscritte, come attive, nel registro delle imprese di Pisa;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) avere stipulato idonea polizza di assicurazione, per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro, a copertura dei danni cagionati da fatti accidentali verificatisi nell’esercizio dell’attività;
- e) aver partecipato ad un corso di formazione di settore su tematiche manageriali, tecniche e giuridiche presso la Camera di Commercio e/o presso le Associazioni di categoria che sono rappresentate nella Commissione Tecnica;
- f) non essere soggette a procedure concorsuali;

2 – I titolari di imprese individuali, i legali rappresentanti e/o i soci amministratori delle imprese di cui al comma 1:

- a) non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) non devono aver riportato condanne per reati commessi nell'esercizio dell'attività o essere iscritti nel registro dei protesti.

3 – L'impresa richiedente, all'atto dell'iscrizione nell'elenco delle imprese utilizzatrici del marchio, deve rendere idonea dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4 – Sono soggette all'obbligo di cui al comma 3 anche le imprese che in sede di prima applicazione del presente disciplinare avevano già ottenuto il marchio QSC.

TITOLO III

COMMISSIONE TECNICA

ARTICOLO 5 Composizione

1 – Presso la Camera di Commercio è istituita una Commissione tecnica che provvede all'iscrizione, in un apposito elenco, delle imprese autorizzate all'utilizzazione del marchio.

2 – La Commissione è nominata dalla Giunta Camerale e dura in carica tre anni; essa è composta da otto membri così individuati:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni delle imprese promotrici del marchio.
- b) un rappresentante del Comitato Provinciale Consumatori e Utenti.
- c) un membro della Giunta Camerale o suo delegato/Dirigente, con funzioni di Presidente;

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Servizio della regolazione del mercato.

La partecipazione alla Commissione è puramente onorifica.

ARTICOLO 6 Presidente

1 – Il Presidente rappresenta la Commissione, dispone la convocazione della stessa, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e coordina i lavori della Commissione.

2 – Il Presidente è titolare dei poteri di organizzazione necessari al funzionamento della Commissione e vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla medesima; a tal fine impartisce le necessarie istruzioni al segretario e tiene informati gli altri membri.

ARTICOLO 7 Funzionamento

1 – La Commissione si riunisce nella sede della Camera di Commercio di Pisa, non meno di due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente od un terzo dei membri ne faccia richiesta;

2 – Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della Commissione che decide a maggioranza dei membri presenti.

3 – Delle riunioni viene redatto verbale da cui devono risultare i membri presenti, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali della discussione, le decisioni adottate.

ARTICOLO 8 Funzioni e compiti

1 – La Commissione assolve alle seguenti funzioni e compiti:

- a. riceve le domande delle imprese che intendono utilizzare il marchio;
- b. svolge l'istruttoria delle domande al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- c. promuove il procedimento sanzionatorio e l'adozione delle sanzioni disciplinari di cui al successivo articolo 10;
- d. provvede, ogni tre anni, alla revisione generale delle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 richiedendo alle stesse una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art 4;

2 – La Commissione inoltre:

- a) promuove il servizio di pronto intervento "S.O.S. Sicurezza",
- b) promuove la soluzione delle controversie tra imprenditori e consumatori presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa;
- c) propone alla Giunta della Camera di Commercio l'istituzione del premio annuale "Qualità e sicurezza controllata".

TITOLO IV

USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 9

Norme di comportamento

1 – Le imprese che utilizzano il marchio devono comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività.

2 – Le imprese che utilizzano il marchio si impegnano ad effettuare i lavori previa stipula di un contratto redatto conformemente al contratto tipo predisposto dalla Commissione Tecnica;

3 - Le imprese che utilizzano il marchio si impegnano a stipulare una polizza assicurativa per un massimale non inferiore a 1.000.000,00 di euro, a copertura dei danni cagionati da fatti accidentali verificatisi nell'esercizio dell'attività.

TITOLO V

ARTICOLO 10 Sanzioni

1 – Nel caso di mancato rispetto di una o più norme di comportamento di cui all'art. 9 la Commissione può decidere la cancellazione o la sospensione, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, dall'elenco delle imprese utilizzatrici del marchio.

2.- La cancellazione e la sospensione dall'elenco delle imprese utilizzatrici del marchio può essere decisa dalla Commissione anche nel caso in cui all'impresa utilizzatrice venga meno uno o più requisiti di cui all'art. 4.

3 – Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni (sospensione o cancellazione dall'elenco delle imprese utilizzatrici del marchio) è promosso dalla Commissione anche sulla base di segnalazioni circostanziate e documentate.

La Commissione effettuati i necessari accertamenti e, valutati i fatti, dà comunicazione dell'inizio del procedimento di contestazione dell'infrazione all'impresa interessata, invitandola a presentare le proprie deduzioni scritte entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

4 – La Commissione, completata l'istruttoria, delibera la sanzione o l'insussistenza dell'infrazione dandone comunicazione all'impresa interessata e segnalando alla Camera di Commercio eventuali violazioni delle disposizioni di legge.

Testo approvato con Delibera di Giunta n. 145 del 28.11.2011